



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CERNO, ZANDA, STEFANO, CIRINNÀ, PITTELLA,
RAMPI, PARRINI e CUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2019

Modifica all’articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo
per l’elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'Italia è uno dei pochissimi Paesi a conservare un sistema parlamentare bicamerale « perfetto », con due Camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, che svolgono identiche funzioni legislative. In altri Paesi, infatti, o le Camere svolgono funzioni differenziate o è prevista un'organizzazione istituzionale monocamerale. Il Senato italiano si ispira ai modelli delle cosiddette Camere Alte presenti nei primi sistemi istituzionali liberal-democratici, nati per lo più nell'800 a seguito della crisi delle monarchie assolute dell'*ancien régime*. Le Costituzioni (o gli Statuti) « ottriate » (concesse, dal francese *octroyé*) dai sovrani introducevano il principio dell'elettività della rappresentanza nazionale con l'elezione dei Parlamenti, ma mantenevano agli stessi sovrani alcune prerogative, tra le quali appunto la facoltà di nominare i membri delle Camere Alte. Il modello cui ci si ispirava era quello inglese della Camera dei *Lords*, residuo dell'antica assemblea medievale dove sedevano i rappresentanti della nobiltà e del clero. Anche il Regno d'Italia (come del resto altri Paesi europei del tempo) ispirava il proprio modello istituzionale a quello inglese. La Camera Alta assunse pertanto il nome di Senato, come quello dell'antica Roma, volendo indicare un organo rappresentativo dei « saggi », gli « anziani » della nazione (dal latino *senex*, cioè vecchio o anziano, e dal suffisso *-atus*, che indica un ufficio o una dignità onorifica). I componenti del Senato del Regno erano infatti nominati dal re e mantenevano la carica a vita: era evidente, dunque, che questa assemblea era stata pensata con lo scopo di condizionare il potere e di limitare il peso della Camera eletta. Tuttavia c'è

da dire che, com'era avvenuto per la Camera dei *Lords* in Gran Bretagna, anche il Senato italiano aveva subito un profondo e radicale ridimensionamento per il progressivo prevalere della Camera eletta nel processo legislativo, fino alla prassi — divenuta poi « obbligo » per il sovrano — di limitarsi a ratificare le proposte di nomina dei nuovi senatori da parte del Governo, che spesso si limitava a indicare come senatori i deputati di più lunga esperienza parlamentare. Appaiono pertanto pienamente comprensibili le forti resistenze emerse nell'Assemblea costituente (si ricordi il dibattito nella Commissione dei 75) circa l'effettiva necessità di mantenere il Senato o, comunque, un bicameralismo paritario, dopo la caduta del fascismo e della monarchia in Italia. La soluzione trovata, frutto anche del cambiamento del clima politico internazionale coincidente con l'inizio della cosiddetta Guerra fredda, fu il frutto di un compromesso: il Senato divenne una Camera eletta a suffragio universale diretto ma che si differenziava dalla Camera dei deputati per alcuni importanti elementi, tra i quali la diversa disciplina dell'elettorato attivo fissato al compimento dei venticinque anni di età (alla Camera è prevista la maggiore età), e dell'elettorato passivo (possono essere eletti senatori i cittadini che hanno compiuto il quarantesimo anno di età, mentre per la Camera sono sufficienti venticinque anni). Questo profilo, insieme ad altri, era stato introdotto perché il Senato veniva concepito, pur nella novità dell'elezione diretta a suffragio universale, comunque come una « Camera di compensazione » e di attenuazione dei possibili « effetti distorsivi » derivanti proprio dal suffragio universale. Si credeva che una Camera eletta da

una base elettorale più anziana e composta da rappresentanti più anziani avrebbe costituito un ulteriore elemento di equilibrio in un sistema istituzionale nel quale la « paura del tiranno e delle dittature » era ancora fortemente presente. L'evoluzione culturale e sociale italiana ha reso da tempo obsoleta questa norma, e del resto molti Padri costituenti ne avevano già denunciato gli elementi contraddittori anche rispetto allo stesso articolo 48 della Costituzione che, con molta chiarezza, al primo comma dichiara che: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età » e nei commi successivi afferma che: « Il voto è personale ed eguale, libero e segreto » e che tale diritto-dovere civico non può trovare alcuna limitazione « se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ». La diffidenza del legislatore rispetto al voto dei cittadini più giovani si attenuò già con l'abbassamento della maggiore età da ventuno a diciotto anni, disposto con la legge 8 marzo 1975, n. 39. Appare dunque oggi opportuno un nuovo intervento che parifichi l'elettorato attivo a diciotto anni sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica.

La scelta di parificare l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sembra oggi corrispondente all'esigenza di garantire una composizione politica omoge-

nea tra i due rami del Parlamento, in quanto entrambi espressione del medesimo corpo elettorale, dando quindi piena sostanza al bicameralismo « paritario » disegnato dai nostri Padri costituenti e confermato con il *referendum* del 2017. Far scegliere ai più giovani anche la composizione della Camera « Alta », che continuerebbe comunque ad essere composta da parlamentari di età superiore ai quarant'anni, può facilitare l'attenzione dei giovani nei confronti della politica, senza discriminazione di età per l'elezione delle due Camere che, oggi più di ieri, non trova alcuna spiegazione razionale in un sistema bicamerale perfetto che voglia mirare alla stabilità istituzionale.

Si dice spesso che l'Italia sia un Paese bloccato, ingessato, bisognoso di liberare le sue forze più dinamiche ed investire sul proprio futuro. Per farlo sono necessarie scelte coraggiose e segnali di discontinuità rispetto alle vecchie logiche. Parificare il diritto di voto tra le due Camere, oltre ad essere corrispondente, come visto, al dettato dell'articolo 48 della Costituzione secondo il quale « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età », significa per la politica, quantomeno, doversi maggiormente confrontare con l'Italia che sarà; porsi il problema di chi sono e di come si stiano formando le generazioni più giovani. E magari scommettere maggiormente sul loro futuro.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto».